



**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO  
DELLE FASI DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DELL'APPALTO**

TRA

Il **COMUNE DI TRIESTE**, di seguito indicato anche come "Soggetto qualificato", rappresentato dal dott. Riccardo Vatta, in qualità di Direttore del Servizio Appalti e Contratti, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale sito in Trieste, in piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

La **FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE**, di seguito indicata anche come "Soggetto non qualificato" o "Fondazione", rappresentata dal Sovrintendente, Prof. Giuliano Polo, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della predetta Fondazione, sita in Trieste, in riva Tre Novembre n. 1, il quale interviene e stipula il presente atto giusta art. 10 dello Statuto della Fondazione stessa

In seguito, congiuntamente denominate "Parti".

*Premesso che:*

- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. "Codice dei Contratti Pubblici"; d'ora in avanti, per brevità, denominato anche "Codice") ha introdotto la facoltà per le Stazioni appaltanti non qualificate, ai sensi dell'art. 62 del predetto Decreto legislativo, di espletare le procedure d'appalto per l'acquisizione di prestazioni di servizi e forniture di importo superiore a euro 140.000,00 e di lavori di importo superiore a euro 500.000,00, congiuntamente alle Stazioni appaltanti qualificate;
- Il Comune di Trieste è qualificato all'espletamento di procedure di servizi e forniture senza limite di importo (livello SF1 dell'art. 5, Allegato II.4 al Codice);
- La Fondazione non dispone attualmente di alcuna qualificazione, risultando in fase di rinnovo la procedura per la qualificazione della Fondazione stessa, limitatamente all'acquisizione di prestazioni di servizi e forniture entro l'importo complessivo di euro 750.000,00 (livello SF3 dell'art. 5, Allegato II.4 al Codice);
- Ai sensi del comma 14 dell'art. 62 del Codice, due o più stazioni appaltanti possono svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto, purché almeno una di esse risulti qualificata allo svolgimento delle fasi stesse, in rapporto al valore del contratto, formalizzando i reciproci rapporti mediante conclusione di un accordo ex art. 15, Legge n. 241/1990;
- La Fondazione ha fatto pervenire al Comune di Trieste, per il tramite del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, richiesta di concludere un accordo – ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 14, del Codice, e 15, Legge n. 241/1990 – per lo svolgimento congiunto dell'appalto relativo all'acquisizione delle prestazioni necessarie all'affidamento e all'esecuzione del contratto avente a oggetto l'intervento di fornitura con posa in opera, necessario all'integrale *refitting* della macchina scenica installata presso l'immobile denominato "Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste", il cui valore stimato risulta pari a complessivi euro 1.448.612,60;
- Ai sensi dell'art. 62, comma 14, del Codice, le stazioni appaltanti che svolgono congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto sono solidalmente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice stesso e nominano un unico RUP, in capo alla stazione appaltante qualificata;
- Con deliberazione giuntale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, il Comune di Trieste ha approvato la sottoscrizione del succitato accordo per lo svolgimento congiunto dell'appalto, per le motivazioni in esso addotte – da intendersi qui espressamente richiamate – contestualmente approvando lo schema contrattuale regolante i rapporti fra le Parti.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, hanno raggiunto un accordo per l'affidamento e l'esecuzione congiunta del contratto d'appalto sinteticamente descritto in premesse, alle condizioni di seguito stabilite:

**Art. 1 - Premesse**

1. Le Premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.



## **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente Accordo disciplina gli adempimenti a carico del Comune di Trieste e della Fondazione Teatro lirico "Giuseppe Verdi" di Trieste per l'affidamento e l'esecuzione congiunti del contratto d'appalto avente a oggetto l'intervento di fornitura con posa in opera necessario all'integrale *refitting* della macchina scenica installata presso l'immobile denominato "Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste", ivi sito in riva Tre Novembre n. 1.
2. Il Comune di Trieste e la Fondazione si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi stabiliti ai successivi articoli, precisando che il presente Accordo è da considerarsi vincolante in solido per entrambe le Parti, sino al completo assolvimento degli oneri e degli obblighi stessi, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi.

## **Art. 3 - Attività e servizi del Soggetto qualificato**

1. Il Comune di Trieste assume l'obbligo di curare, congiuntamente alla Fondazione, l'espletamento di tutte le attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto d'appalto richiamato al precedente art. 2, comma 1, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
  - a. Collaborare con la Fondazione per definire le tempistiche e le modalità della procedura necessaria all'individuazione del contraente;
  - b. Collaborare con la Fondazione per definire i requisiti di partecipazione degli operatori economici alla procedura di individuazione del contraente, il metodo di individuazione del contraente stesso, i criteri di valutazione delle offerte e le rispettive specificazioni, oltre che i contenuti progettuali per la definizione degli atti di gara;
  - c. Redigere gli atti di gara;
  - d. Curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
  - e. Nominare la commissione giudicatrice o il seggio di gara. Nel caso di commissione di gara, le Parti concordano che un commissario effettivo verrà scelto dalla Fondazione fra i suoi dipendenti o collaboratori;
  - f. Provvedere all'affidamento del contratto, ai soli effetti giuridici;
  - g. Effettuare ogni accertamento precontrattuale previsto dalla normativa vigente in materia, anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0;
  - h. Provvedere alle comunicazioni obbligatorie previste dal Codice, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva sia alla stipula contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
  - i. Curare la fase della post-informazione dell'esito di gara, secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando o dell'invito;
  - j. Collaborare con la Fondazione ai fini della stipulazione del contratto;
  - k. Formare e trasmettere le comunicazioni obbligatorie all'ANAC per la fase di affidamento e di esecuzione;
  - l. Fornire alla Fondazione e alla Società EN.AR.PLAN Engineering Architetural Plan S.r.l. (sede legale in Udine; C.F. e P.IVA 02472780309) – in qualità di soggetto affidatario delle prestazioni di direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza, per la fase di posa in opera dell'appalto – il supporto giuridico e amministrativo necessario al corretto espletamento della fase esecutiva dell'intervento oggetto del presente Accordo;
  - m. Redigere gli atti richiesti dal Codice, limitatamente a quelli conferiti all'esclusiva competenza della stazione appaltante, per il corretto espletamento della fase esecutiva dell'intervento oggetto del presente Accordo.

## **Art. 4 - Attività e servizi del Soggetto non qualificato**

1. La Fondazione assume l'obbligo di curare, congiuntamente al Comune di Trieste, l'espletamento di tutte le attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto d'appalto richiamato al precedente art. 2, comma 1, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:
  - a. Individuare tutte le attività da realizzare per l'acquisizione delle prestazioni dell'intervento oggetto del presente Accordo;
  - b. Acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP);
  - c. Procedere al pagamento della contribuzione dovuta all'ANAC, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa, mantenendo a proprio carico i relativi oneri;
  - d. Trasmettere al Comune di Trieste gli elaborati progettuali e tutti gli altri atti che ne costituiscono il presupposto, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;
  - e. Adottare e successivamente trasmettere al Comune di Trieste la determina a contrarre che approvi i documenti propedeutici alla gara (capitolato; schema di contratto; quadro economico; documenti relativi alla sicurezza per la fase di posa in opera);
  - f. Costituire una struttura di supporto al RUP individuato dal Soggetto qualificato;



- g. Compiere ogni adempimento contabile conseguente al provvedimento di aggiudicazione;
- h. Stipulare il contratto d'appalto;
- i. Curare la presentazione agli enti competenti delle richieste necessarie al rilascio degli atti autorizzativi propedeutici alla realizzazione della fase di posa in opera dell'intervento.

2. La Fondazione si obbliga a trasmettere al Comune di Trieste i documenti di cui alle precedenti lettere b., d. ed e. del presente articolo, per l'attivazione della relativa procedura di gara.

3. La Fondazione si obbliga, altresì, a fornire tutti i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti necessari allo svolgimento delle attività assegnate al Comune di Trieste, previste al precedente art. 3.

#### **Art. 5 - RUP**

1. Il Soggetto qualificato nomina quale Responsabile Unico di Progetto il dott. Riccardo Vatta, in qualità di Direttore del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste.

2. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del Responsabile Unico di Progetto, di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 6 - Contenzioso relativo alla gara**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito della gara gestita dal Soggetto qualificato, qualora gli stessi abbiano a oggetto elementi istruttori sostanziali dell'appalto, lo stesso collabora con il Soggetto non qualificato mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici richiesti per valutare l'eventuale necessità della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa; il Soggetto non qualificato valuta, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio. I contenziosi saranno gestiti dal Soggetto non qualificato, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma.

2. Qualora gli eventuali contenziosi insorti abbiano a oggetto aspetti strettamente procedurali posti in essere dal Comune di Trieste, la gestione del contenzioso resta in capo a quest'ultimo.

3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma precedente comma 1 sono a carico della Fondazione, quelli relativi al precedente comma 2 sono a carico del Comune di Trieste.

#### **Art. 7 - Comunicazioni**

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Accordo dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito indicati:

- a. per il Comune di Trieste a [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it) all'attenzione del dott. Riccardo Vatta;
- b. per la Fondazione a: [acquistiteatroverdi@legalmail.it](mailto:acquistiteatroverdi@legalmail.it) all'attenzione della dott.ssa Cristiana Ciarrocchi.

2. I recapiti e i nominativi indicati al precedente comma 1 saranno validi fino a quando una variazione non sia comunicata per iscritto da una parte all'altra a mezzo pec.

#### **Art. 8 - Contenzioso relativo all'attuazione dell'Accordo**

1. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente il Foro di Trieste, fatta salva la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per gli aspetti prettamente amministrativi come per legge.

#### **Art. 9 - Durata e recesso dall'Accordo**

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti e si riterrà concluso con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

2. Il presente Accordo può essere revocato da una delle due Parti per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata agli indirizzi pec indicati al precedente art. 7, con un preavviso minimo di trenta giorni dalla data di effettivo recesso.

3. L'inadempimento alle disposizioni contenute nell'Accordo, accertate da una delle Parti, comporterà l'automatica risoluzione dall'Accordo.

4. Nessun rimborso o indennità di sorta sarà riconosciuta nell'ipotesi di revoca o risoluzione anticipata da parte di una delle Parti sottoscrittrici il presente Accordo.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del GDPR UE - Regolamento Generale sulla protezione dei dati 679/16 e del D.lgs. n. 196/03 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/18, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali e saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali



sono stati raccolti. Le Parti del presente atto si riconoscono reciprocamente i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver ricevuto idonea informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR.

**Art. 11 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo, concordate fra le parti, saranno efficaci solo se apposte in forma scritta.

**Art. 12 - Spese di bollo e registrazione**

1. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 13557/1133 - II del 02/07/1987 e sarà a carico dei contraenti in parti uguali. Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 della Tariffa Parte II Allegato1 del D.Lgs. 123/2025. In caso di registrazione le relative spese rimarranno a carico della parte richiedente.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.  
Trieste, data della firma digitale

---

Per il **Comune di Trieste**  
*Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti*

---

Per la **Fondazione**  
*Il Sovrintendente*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO VATTA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 26/01/2026 11:52:31

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 09/02/2026 17:10:26

NOME: ROBERTO DIPIAZZA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 10/02/2026 09:07:00